








Istituto Superiore di Sanità



Ministero della Salute



L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative



a cura di

Anna Maria Luzi, Gaetano Mario Pasqualino,
Lucia Pugliese, Matteo Schwarz, Barbara Sulgoi



Istituto Superiore di Sanità



Ministero della Salute

In ricordo della dott.ssa *Marcela Bulcu*
Mediatore linguistico-culturale

L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative

a cura di (in ordine alfabetico)

Anna Maria Luzi¹, Gaetano Mario Pasqualino²,

Lucia Pugliese¹, Matteo Schwarz¹, Barbara Suligoj¹

¹*Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, ISS*

²*Avvocato del Foro di Palermo, esperto in Diritto dell'Immigrazione, Palermo*

Roma 2013

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute

L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative.

A cura di A.M. Luzi, G.M. Pasqualino, L. Pugliese, M. Schwarz, B. Suligoi. 2013, viii, 58 p.

In uno scenario dominato da crescenti flussi migratori è quanto mai necessario fornire agli operatori socio-sanitari e ai mediatori linguistico-culturali, strumenti di intervento volti ad assicurare una risposta efficace al bisogno di tutela della salute della persona straniera. Tale considerazione ha spinto un gruppo di ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di esperti legali, in collaborazione con il Ministero della Salute e con gli specialisti in editoria scientifica e grafica del Settore Attività Editoriali dell'ISS, a stilare una guida operativa sull'accesso alle cure dei migranti. L'impulso alla realizzazione del lavoro è stato fornito dalla conclusione dell'Accordo Stato-Regioni (anno 2013), con cui si è voluto assicurare, sull'intero territorio nazionale, la parità di trattamento della persona straniera sotto il duplice profilo dell'assistenza sanitaria e dell'accesso alle cure per i soggetti più vulnerabili.
Parole chiave: diritto, salute, migranti

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute

Access to treatment for immigrant: practical indications.

Edited by A.M. Luzi, G.M. Pasqualino, L. Pugliese, M. Schwarz, B. Suligoi. 2013, viii, 58 p.

In a scenario dominated by a constant movement of individuals, it is more necessary than ever to provide social workers and cultural linguistic mediators with intervention tools, in order to ensure an effective response to the health needs of immigrants. This consideration has prompted a group of researchers from the Italian National Institute of Health (ISS), and legal experts, in collaboration with the Ministry of Health and with experts in scientific publishing and graphics of the ISS Publishing Unit, to draw up the guide: "Access to treatment for immigrant: practical indications". The initiative for the drawing up of this work was provided by the conclusion of the State-Regions Agreement (year 2013), which was intended to ensure, for the first time in the context of an agreement between the State and the local institutions, equal treatment across the whole national territory for all citizens and foreign people, from both viewpoints of healthcare and access to care for the most vulnerable subjects.
Key words: rights, health, migrants

Si ringraziano i mediatori linguistico-culturali, gli operatori socio-sanitari e i rappresentanti della società civile che ogni giorno, nel nostro Paese, si impegnano per il rispetto del diritto alla salute della persona straniera.

Citare questo documento come segue:

Luzi AM, Pasqualino GM, Pugliese L, et al. L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative. *Not Ist Super Sanità* 2013;26(3, Suppl. 1):3-58.

Supplemento al *Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità*

a cura del Settore Attività Editoriali

Redattore capo: Paola De Castro

Redazione: Anna Maria Rossi, Giovanna Morini

Progetto grafico: Cosimo Marino Curianò

Impaginazione grafica: Giovanna Morini



V.
*Divieti di espulsione
e protezione internazionale*



La legge italiana tutela espressamente determinate categorie di soggetti che, per le loro particolari condizioni personali, sociali o di appartenenza, vengono ritenute meritevoli di speciale protezione al punto da riconoscere loro il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, anche se l'ingresso nel territorio nazionale è avvenuto in violazione della normativa di riferimento.

Trattasi di circostanze considerate espressamente dalla legge e alla cui ricorrenza si configurano veri e propri divieti di espulsione o di respingimento.

Una di tali condizioni è lo stato di gravidanza.

Stato di gravidanza

Lo stato di gravidanza è espressamente previsto dalla legge come motivo di inespellibilità della migrante gestante, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche" sino a sei mesi dopo la nascita del bambino (DLvo 286/98, art. 19, comma 2, lett. d e DPR 394/99, art. 28, comma 1, lett. c).

La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia in cui si dimora, unitamente a un certificato attestante lo stato di gravidanza.

ASPETTI RILEVANTI

Alla richiesta di permesso di soggiorno si devono allegare:

- una marca da bollo da € 14,62 (anno 2013);
- la fotocopia di ogni pagina del passaporto;
- 4 fototessera recenti;
- certificati medici attestanti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (sono validi solo i certificati medici rilasciati dalle ASL e dalle Aziende ospedaliere).





Il permesso per cure mediche non consente di lavorare e non può essere convertito in altro tipo di permesso di soggiorno, salvo che in casi particolari (ad esempio, coesione familiare con cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno e in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare) (vedi p. 9).

ASPETTI RILEVANTI

Il diritto a ottenere il permesso di soggiorno spetta anche al marito irregolarmente presente e convivente in Italia con la cittadina extracomunitaria in stato di gravidanza (Corte Cost., Sentenza n. 376, 27 luglio 2000).

Tutela del minore (DLvo 286/98, art. 31, comma 3)

Ricorso al Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni, a causa di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico (TU) sull'immigrazione. A questo proposito, si veda la **Sentenza della Cassazione civile sezione VI ordinanza 7 settembre 2012, n. 15025**: "...potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto".

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), ovvero i minori che giungono in Italia privi della figura genitoriale o di altro soggetto affidatario, vanno con-

siderati come *grands enfants* che hanno ricevuto un'elevata autonomia, riconosciuta dalla stessa famiglia e che, per le esperienze vissute, hanno generalmente un livello di maturità superiore a quello dei loro coetanei italiani.

È doveroso, dunque, prendere coscienza della condizione degli MSNA, al fine di assicurare un intervento olistico (legale, medico, psicologico) adeguato ed efficace. Nella condizione degli MSNA i concetti di protezione, di superiore interesse del minore e di accoglienza sono correlati tra loro e spesso difficili da scindere.

Bisogna tenere conto, insomma, dell'identità multipla di cui l'MSNA è detentore: minore, solo e straniero.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. a del DLvo 286/98, gli MSNA non possono essere espulsi, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Prima del compimento della maggiore età e in prossimità, con il consenso del minore, si può richiedere alla Procura dei Minori di disporre la prosecuzione del collocamento in comunità sino al ventunesimo anno di età.

Può anche richiedersi la conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di lavoro.

ASPETTI RILEVANTI

In ambito sanitario, il nostro ordinamento dispone che **tutti i minori**, compresi quelli "non accompagnati" anche se privi del permesso di soggiorno, devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a parità di condizioni con i cittadini italiani (cfr. Accordo Stato-Regioni del 2013, che espressamente richiama in tal senso la Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché la Risoluzione A7-0032/2011, punti 5 e 22, del Parlamento Europeo dell'8 febbraio 2011).





Protezione internazionale prevista per i rifugiati e per i richiedenti asilo (DLvo 286/98, art. 19, comma 1)

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Procedura per la richiesta di protezione internazionale (DLvo 251/2007)

Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Procedura conseguente alla richiesta di protezione internazionale

Il richiedente asilo politico presenta l'istanza di protezione internazionale alla Questura territorialmente competente (della Provincia dove dimora). A seguito dell'istanza, il richiedente viene convocato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che procede alla sua audizione.

L'esito dell'istanza può dar luogo a una:

- decisione positiva con riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o dei motivi umanitari e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno;

- decisione negativa con la possibilità di ricorso al Tribunale ordinario (il termine per proporre il ricorso è di 30 giorni dalla notifica della Decisione e di 15 se lo straniero è trattenuto presso un Centro di Identificazione ed Espulsione - CIE).

ASPETTI RILEVANTI

Gratuito patrocinio


Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è un istituto previsto nel nostro ordinamento (art. 24 della Costituzione e DPR 115/2002), nato al fine di garantire il diritto di difesa (in materia civile, amministrativa e penale) in favore di persone non abbienti, ovvero di coloro che si trovano nell'impossibilità di provvedere al pagamento delle spese giudiziali. Possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i soggetti che abbiano un reddito annuo inferiore a € 10.766,33 (anno 2013).

Nel computo del reddito si tengono in considerazione anche i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.

Per la sola materia penale è prevista l'elevazione del suddetto limite reddituale di € 1.032,91 per ogni familiare a carico (anno 2013).

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata:

- in materia civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente;
- in materia penale, al Giudice designato;
- in materia amministrativa, all'apposita Commissione che ha sede presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente.





Cure mediche urgenti ed essenziali

Viene concesso uno speciale permesso di soggiorno atipico temporaneo per cure mediche a favore dello straniero bisognoso di cure mediche, ma entrato irregolarmente nel territorio nazionale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5286/2011).

CDA, CARA E CIE

Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono distinguibili in tre tipologie:

- Centri di Accoglienza (CDA);
- Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA);
- Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE).

Centri di Accoglienza (CDA) (Legge 563/95)

Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L'accoglienza nel Centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporre l'allontanamento.

Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) (DPR 303/2004 - DLvo 28 gennaio 2008, n. 25)

Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile (quello strettamente necessario), lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) (DL 23 maggio 2008, n. 92)

Denominati con DL 23 maggio 2008, n. 92, sono gli ex Centri di permanenza temporanea e assistenza destinati al trattenimento, convalidato dal Giudice di pace, degli stra-

nieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Previsti dall'art. 14 del TU sull'immigrazione (DLvo 286/98), come modificato dall'art. 12 della Legge n. 189/2002, tali Centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari.

Il DL n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in Legge n. 129/2011, proroga il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali Centri dai 180 giorni (previsti dalla Legge n. 94/2009) a 18 mesi complessivi.


I Centri sono pianificati dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno. Sono gestiti a cura delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo tramite convenzioni con enti, associazioni o cooperative aggiudicatrici di appalti del servizio.

Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono:

- assistenza alle persone (vitto, alloggio, fornitura effetti personali, ecc.);
- assistenza socio-sanitaria;
- assistenza psico-sociale;
- mediazione linguistico-culturale;
- ristorazione;
- servizio di pulizia e igiene ambientale;
- manutenzione della struttura e degli impianti.

Il comma 5, art. 1 del DLvo 230/99, stabilisce che, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia, gli stranieri detenuti o internati, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari.

Il personale sanitario delle ASL, tuttavia, non ha accesso ai CIE. I medici che vi operano sono privati, chiamati dall'ente gestore del Centro per conto dello Stato e non sempre vi sono competenze specialistiche in ambito ginecologico e psichiatrico.





DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1. Si presenta al consultorio una donna migrante in stato di gravidanza, ma priva del permesso di soggiorno, può ricevere assistenza socio-sanitaria?

Sì. La legge garantisce le prestazioni minime essenziali tra le quali viene espressamente citata la tutela sociale della gravidanza e della maternità compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane, nonché la tutela della salute del minore.

La donna straniera in stato di gravidanza ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche (con durata sino al sesto mese di vita del bambino). È raccomandabile richiederlo immediatamente, in quanto il titolo di soggiorno garantisce l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con conseguente diritto all'assegnazione del pediatra. Potrebbero esserci dei problemi per tale assegnazione in assenza del permesso di soggiorno. Fanno eccezione, al momento della redazione della presente pubblicazione, le Regioni Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Liguria, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Per le restanti, tuttavia, deve considerarsi operativo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2013 che richiede di garantire, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, l'iscrizione sanitaria di tutti i minori extracomunitari anche se privi del permesso di soggiorno.

2. Il minore extracomunitario ospitato presso una comunità alloggio e privo dei genitori, può ottenere un permesso di soggiorno?

Sì. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. a del DLvo 286/98, il minore straniero non può essere espulso, ma ha diritto, qualora privo dei genitori (c.d. Minore Straniero Non Accompagnato, MSNA) a un permesso di soggiorno per minore età.

È doveroso, in presenza degli MSNA, avanzare immediatamente richiesta al Giudice Tutelare di nominare un tutore del minore, nonché comunicare la presenza del minore alla Procura dei Minori per i provvedimenti di competenza.

3. La persona migrante irregolarmente presente in Italia, ma coniuge di persona straniera titolare di permesso di soggiorno e padre di minore residente in Italia, può richiedere qualche forma di tutela?

Sì. È possibile avanzare al Tribunale per i Minorenni una richiesta di autorizzazione straordinaria a permanere sul territorio nazionale nell'interesse dei figli minori, qualora si accerti che l'improvviso allontanamento del padre possa pregiudicare la stabilità psichica ed emotiva dei figli minori, tenuto conto della tenera età e di ogni altro elemento specifico.

4. La persona richiedente asilo in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale può iscriversi all'SSN?

Sì. La presentazione dell'istanza di protezione internazionale comporta il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per "richiesta asilo" sino alla definizione della procedura. Nelle more il migrante ha diritto all'iscrizione all'SSN.

5. Lo straniero destinatario di un diniego della protezione internazionale e che abbia tempestivamente proposto ricorso può ottenere un permesso di soggiorno e mantenere l'iscrizione all'SSN?

Sì. La proposizione del ricorso, nei termini di legge, comporta l'automatica sospensione degli effetti della decisione di diniego della Commissione, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per "asilo politico" della durata di tre mesi rinnovabili per ulteriori tre mesi e sino alla definizione del procedimento civile. A tale regola generale fanno eccezione le ipotesi previste dal DLvo 150/2011, art. 19, comma 4.





6. Se una persona straniera è senza fissa dimora e non riesce a rinnovare la residenza, come può fare?

È possibile richiedere l'iscrizione nel registro della "residenza virtuale". Nei comuni più virtuosi, infatti, è stato predisposto questo specifico elenco di persone senza fissa dimora che, tuttavia, risiedono regolarmente nel territorio comunale.

7. Le persone straniere minori di 18 anni godono di uno speciale regime ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie in Italia?

Sì. I minori, anche se non accompagnati e privi del permesso di soggiorno, sono iscritti all'SSN a condizioni di parità con i cittadini italiani.

8. La persona straniera può essere ammessa al Gratuito Patrocinio (Patrocinio a spese dello Stato) nei procedimenti giudiziari, così come previsto per il cittadino italiano?

Sì. Può essere ammessa qualora si tratti di persona non abbiente, ovvero con un reddito annuo imponibile di € 10.766,33 (anno 2013) e le ragioni per le quali si procede non risultino palesemente infondate.